



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**  
Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 44**

**del 29 DICEMBRE 2021**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA A SEGUITO DI  
ESTRAZIONE DA PARTE DELLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA. INCARICO TRIENNALE  
DALL'11.01.2022 AL 10.01.2025**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	-
2	Domenico ALLOISIO	X	-
3	Paolo CERIA	X	-
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	-
5	Enrico COLONNA	X	-
6	Luigi BOTTARO	X	-
7	Giulia LAGORIO	X	-
8	Renato BELLINGERI	X	-
9	Anna Maria BERGO	-	X
10	Manuela MASSONE	-	X
11	Bruno Mario FIORETTI	-	X
<b>TOTALI</b>		8	3

Assiste all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr. GIULIO GIRALDI*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, *l'ing. ALESSANDRO BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria relativa alla necessità di provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei conti, per il triennio 2022-2025, a seguito della scadenza, dell'incarico del precedente revisore, Dott. Enrico Curini, conferito con propria deliberazione n. 23 del 28.11.2018;

Atteso che la nuova disciplina introdotta con l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco provinciale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Richiamati, al riguardo:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2012 in data 05.04.2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2012 che ha dato avvio alla nuova procedura di nomina dei revisori a partire dal 10.12.2012;

Visto il titolo VII della parte II del D.lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali;

Dato atto che ai sensi di detta normativa:

- per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economica – finanziaria del Comune è affidata, ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei ragionieri;
- l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta (art. 235);
- il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
  - a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
  - c) coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
  - d) l'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
  - e) i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
  - f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati

Preso atto che la Prefettura di Alessandria aveva comunicato la scadenza del Revisore dei conti in carica;

Vista la nota della Prefettura di Alessandria del 4.11.2021 (prot. 5647), con la quale sono stati comunicati i tre nominativi estratti, nella seduta pubblica del 4.11.2021, nel seguente ordine:

- BALBO Federica - 1° designato per la nomina;
- CERUTTI Antonella – 1° riserva, per eventuale rinuncia o impedimento del 1° designato;
- PAPALIA Domenico – 2° riserva, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati;

Considerato che in data 11/11/2021 è stata inviata richiesta di disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte del 1° designato per la nomina;

Dato atto che con nota pervenuta il 22/11/2021 protocollo n. 5971, la Dott.ssa Federica Balbo ha dichiarato di non essere disponibile ad assumere l'incarico;

Ritenuto perciò necessario inviare apposita richiesta di disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte della 1° riserva;

Dato atto che con nota pervenuta il 22/11/2021 protocollo n. 5972, la Dott.ssa Antonella Cerutti, c.f.: CRTNNL66M54L750L, residente e con studio in Vercelli, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore dei conti presso il Comune di Cassano Spinola, alle condizioni pattuite, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, del *curriculum vitae*;

Atteso che l'art. 5, comma 4, del sopra citato Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso Decreto Legislativo;

Richiamato l'art. 241 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede:

- che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni triennio. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
- il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Rilevato che:

- l'art. 241, al comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, dispone altresì che *“l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di nomina”*;
- il compenso, ai sensi del suddetto articolo, è fissato con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno (D.M.) del 21.12.2018, avente ad oggetto *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”* ha aggiornato i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali (il precedente decreto risaliva al 20.05.2005);

Accertato che il Comune di Cassano Spinola risulta avere una popolazione residente inferiore a duemila abitanti;

Visto l'art.6 - comma 3 - della Legge 30/07/2010, n.122 il quale recita *“Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della Legge 23 dicembre, n.266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al*

*presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”.*

Dato atto che dalla legge di stabilità 2018 non è stata più riproposta la proroga della succitata norma, pertanto, i compensi deliberati dal Consiglio dell'ente locale fino al 31 dicembre 2017 sono assoggettati alle vecchie disposizioni, mentre i nuovi compensi non devono tener conto del taglio del 10%;

Ritenuto, pertanto di determinare il compenso spettante al Revisore, con riferimento al limite massimo del compenso base annuo di cui al combinato disposto dell'art. 1 e della Tabella A, lett. c) (terza classe demografica) del sopra citato decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto che detto Decreto fissa il limite massimo del compenso del Revisore, ma non anche il limite minimo;

Vista, in merito la delibera 16/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione autonomie della Corte dei conti;

Ritenuto di determinare in € 3.000,00, il compenso annuo da corrispondere all'organo di revisione, oltre IVA, CNPADC di legge, oltre al rimborso per spese di viaggio, nei limiti di compenso spettante all'organo di revisione, ai sensi dell'art.241 del D. Lgs. 267/2000 e del D.M. del 21.12.2018;

Considerato che il suddetto compenso è stato concordato e tiene conto oltre che delle specificità dell'ente anche dei maggiori adempimenti conseguenti all'attuale legislazione della finanza pubblica;

Visti gli artt. 234-241 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano la fattispecie;

Precisato che i dati relativi al nominativo del revisore dovrà essere comunicato al Tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 234 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dell'applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del Decreto-legge n. 293/1994 (la cosiddetta "*prorogatio*"); Acquisiti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-*bis* del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che tale provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Udita l'esposizione del Sindaco-Presidente che spiega l'*iter* di nomina del nuovo revisore, ringraziando al contempo il revisore uscente, Dott. Curini;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti resi in forma palese per alzata di mano

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## DELIBERA

1. Di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di nominare la Dott.ssa Antonella Cerutti, c.f.: CRTNNL66M54L750L, residente e con studio in Vercelli, 1° Riserva estratta a sorte a cura della Prefettura di Alessandria, ai sensi dell'articolo 16, del Decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, quale Revisore dei conti del Comune di Cassano Spinola, giusto verbale del 04.11.2021 (prot. 5647), per il triennio 2022/2025, con decorrenza 11.01.2022 e fino al 10.01.2025;
3. Di dare atto che per la suddetta professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. 39/2013 e che la stessa non è mai stata eletta revisore di questo Ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 del D.lgs. n. 267 citato;
4. Di stabilire il compenso annuo lordo in € 3.000,00, oltre IVA, CNPADC di legge, oltre al rimborso per spese di viaggio, nei limiti di compenso spettante all'organo di revisione, ai sensi dell'art.241 del D. Lgs. 267/2000 e del D.M. del 21.12.2018;
5. Di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio inerisce alle spese effettivamente sostenute e documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, come di seguito indicato:
  - nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, verrà rimborsato il documento di viaggio;
  - nel caso di utilizzo di mezzo proprio, spetterà il rimborso pari ai 1/5 del costo medio della benzina rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico e moltiplicato per il numero di chilometri che separano lo studio del professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno);
6. Di avvalersi della c.d. *prorogatio* degli organi amministrativi prevista dal Decreto-legge 293/1994, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444, nel caso in cui non fosse nominato il nuovo revisore alla scadenza della nomina di cui sopra;
7. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere al relativo impegno di spesa e di comunicare la presente nomina e decorrenza dell'incarico in argomento:
  - all'interessato, Dott.ssa Antonella Cerutti;
  - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
  - al Tesoriere comunale;
8. Di pubblicare la nomina e il *curriculum vitae* dell'indicato revisore sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente, Sezione *Consulenti e Collaboratori*, Sotto Sezione *Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Alessandro Busseti

Il Consigliere Anziano  
f.to Domenico Alloisio

Il Segretario Comunale  
f.to Giulio Giraldi

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **25/01/2022** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cassano Spinola, lì **25/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Giulio Giraldi

---